

La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171

La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171

Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all'offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all'azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l'avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire "in momenti imbarazzanti", quello del conto corrente "si estenderà ai familiari cointestatari", "le impedirò di utilizzare l'autovettura" e "chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari").

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171